

415.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	10
Missioni valevoli nella seduta del 30 settembre 1998	3	(Sezione 1 - Viabilità nell'area vicentina) .	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	3	(Sezione 2 - Attacco al motopeschereccio <i>Orchidea</i> di Mazara del Vallo - I)	10
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 3 - Normativa per la difesa del suolo)	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 4 - Attacco al motopeschereccio <i>Orchidea</i> di Mazara del Vallo - II)	11
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 5 - Iniziative per il Kosovo)	12
ERRATA CORRIGE	4	(Sezione 6 - Attacco al motopeschereccio <i>Orchidea</i> di Mazara del Vallo - III)	12
Interpellanze ed interrogazioni	5	(Sezione 7 - Omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin)	12
(Sezione 1 - Procedimento disciplinare nei confronti del dottor Otello Lupacchini) ...	5	(Sezione 8 - Attacco al motopeschereccio <i>Orchidea</i> di Mazara del Vallo - IV)	13
(Sezione 2 - Svolgimento d'attività lavorative nel carcere di Volterra)	8	Proposte di legge S. 104-156-1070-1164-2177-2363 (approvato, in un testo unificato, dal Senato) nn. 4110-80-91-1431-3585	14
(Sezione 3 - Iniziative normative per la tutela dei diritti della difesa)	9	(Sezione 1 - Articolo 3 ed emendamenti) .	14

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 - Articolo 20 ed emendamenti) .	16	(Sezione 2 - Articolo 2)	22
(Sezione 3 - Articolo 21 ed emendamenti) .	16	(Sezione 3 - Articolo 3)	23
(Sezione 4 - Ordini del giorno)	17	(Sezione 4 - Articolo 4)	23
Proposta di legge n. 4836	20	(Sezione 5 - Articolo 5)	23
(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) .	20	(Sezione 6 - Articolo 6)	23
(Sezione 2 - Articolo 2)	21	(Sezione 7 - Articolo 7)	24
(Sezione 3 - Articolo 3)	21	(Sezione 8 - Articolo 8)	24
(Sezione 4 - Ordine del giorno)	21	(Sezione 9 - Articolo 9)	24
Disegni di legge S. 1497 - S. 1498, S. 1499 - S. 1500 (approvato dal Senato) nn. 3343- 3344-3345-3346	22	Proposte di legge S. 55-67-237-274-798-982- 1288-1443 (approvata dal Senato) nn. 646- 855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759 -3646-3709-4100-4135-4186	25
(Sezione 1 - Articolo 1)	22	(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) .	25

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 30 settembre 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Burlando, Calzolaio, Cananzi, Comino, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Frattini, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Cananzi, Comino, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Frattini, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 settembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRANZ ed altri: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi » (5263);

PEZZOLI: « Istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni di San Donà di Piave, Iesolo ed Eraclea » (5264);

PEZZOLI: « Norme per vietare l'ingresso e il transito di nomadi nel territorio della Repubblica nonché per controllare e limitare gli insediamenti esistenti » (5265).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 settembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3168. — Senatori SCOPELLITI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (5261);

S. 3420. — « Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta » (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (5262).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 25 settembre 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 3 settembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, è stato altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere dell'11 agosto 1998, ha trasmesso due note relative all'attuazione, data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea BIELLI ed altri n.9/4354/88, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997 e BATTAGLIA ed altri n. 9/4354/163, concernente i benefici pensionistici per i nuclei familiari con handicappati e l'individuazione dei lavori da considerare usuranti per i lavoratori con handicap grave, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 4 settembre 1998 e pervenuta alla Presidenza in data 29 settembre 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante « Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero », la relazione, per l'anno 1997, sullo stato di attuazione della citata legge (doc. LXXXV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 26 settembre 1998, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge

17 febbraio 1982, n. 46, recante « interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale », ha trasmesso la relazione sulla destinazione di fondi sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti nel settore della ricerca applicata, elaborata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in ordine all'attività di studi, di ricerche e di sperimentazioni svolta nell'anno 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 27 settembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BOATO ed altri n. 9/4354/169, concernente il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 1° luglio 1998, a pagina 3, prima colonna, dalla ventesima alla ventiduesima riga, deve leggersi: « PETRELLA e GIANNOTTI: "Disposizioni in materia di ricerca, prevenzione ed assistenza in oncologia" (5043) » e non: « GIANNOTTI e PETRELLA: "Disposizioni in materia di ricerca, prevenzione ed assistenza in oncologia" (5043) », come stampato.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Procedimento disciplinare nei confronti del dottor Otello Lupacchini)

A) Interpellanze

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

il dottor Otello Lupacchini, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale penale di Roma, ha redatto il provvedimento relativo al processo sulla vicenda della cosiddetta « banda della Magliana », nel corso della quale ebbe ad emergere un numero telefonico contenuto in un appunto ritrovato sul cadavere di Danilo Abbruciati, ritenuto esponente di spicco della criminalità romana ed autore dell'attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano, dottor Roberto Rosone;

il succitato giudice per le indagini preliminari, nell'ambito delle sue prerogative, ha ritenuto doveroso segnalare che il descritto numero telefonico corrispondeva all'utenza privata del procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, e che tale circostanza era meritevole del più opportuno approfondimento, anche perché il 22 aprile 1982 l'Abbruciati, poco prima di essere ucciso, avrebbe chiamato dal Motel Agip di Assago l'utenza telefonica dell'allora magistrato di Cassazione, dottor Zucconi Galli Fonseca;

tale vicenda ha suscitato numerosi interventi parlamentari, atti di sindacato ispettivo, polemiche politiche e addirittura

una risposta in Parlamento da parte del Ministro guardasigilli, lo scorso 21 ottobre 1996, nella quale si riferiva che il presidente della Corte di Assise di Roma aveva affermato di non avere la disponibilità della relativa documentazione in originale ed in copia e, segnatamente, dei bigliettini rinvenuti addosso al cadavere dell'Abbruciati, ovvero dei verbali o delle relazioni che specificchino i contenuti delle singole documentazioni e che « i reperti documentali in questione dovrebbero far parte del procedimento penale n. 2010/82 A.R.G. e 451/83 dell'autorità giudiziaria di Milano, ed altresì, che non risulta che il dottor Zucconi sia stato sentito nell'ambito del procedimento pendente in Corte d'assise, né che sul punto siano stati espletati accertamenti da parte di altre autorità giudiziarie » (e ciò, sebbene siano trascorsi 14 anni);

il dottor Otello Lupacchini, adesso, per la descritta attività giudiziaria, si trova sottoposto a procedimento disciplinare avanzato al Consiglio superiore della magistratura su iniziativa del Ministro Flick –:

se non ritengano che tale iniziativa travalichi i limiti costituzionali della tutela dell'indipendenza e della autonomia della magistratura;

se il dottor Lupacchini non si trovi a patire conseguenze immeritate per la propria attività giudiziaria;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover rinunciare alla azione disciplinare intrapresa, per evitare che la stessa sia interpretata come un ennesimo tentativo di influire sull'attività giudiziaria a tutela di interessi non generali, ove si consideri che l'altro soggetto, che istituzio-

nalmente detiene il potere dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, è il procuratore generale presso la Cassazione, dottor Galli Fonseca, coinvolto direttamente nella vicenda giudiziaria sottoposta a censura.

(2-00719) «Fragalà, Cola, Simeone».
(15 ottobre 1997).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

con sentenza del 25 maggio 1998, la sezione disciplinare del Csm ha assolto il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, dottor Otello Lupacchini, per essere insussistenti gli addebiti, dalla incolpazione contestata di avere mancato al dovere di correttezza e di avere compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario;

la contestazione, risultata poi infondata, era contenuta in una relazione dell'ispettorato generale del ministero di grazia e giustizia del 14 maggio 1997 ed addebitava al magistrato romano di avere, deliberatamente ed indebitamente, inserito nella motivazione del mandato di cattura per la uccisione di Danilo Abbruciati, boss della banda della Magliana, il numero della utenza telefonica dell'abitazione ed il nome del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, attuale procuratore generale presso la Corte di Cassazione, senza che tale menzione fosse utile o necessaria all'economia complessiva dell'atto processuale;

secondo gli approfonditi accertamenti dell'ispettorato, trasmessi al ministro Guardasigilli, il dottor Lupacchini non poteva essere oggetto di azione disciplinare in quanto i suoi comportamenti non rassegnavano elementi idonei a sorreggere alcuna iniziativa di carattere disciplinare;

nonostante tali conclusioni dell'ispettorato del suo ministero, il Guardasigilli comunicava al procuratore generale presso

la Corte di Cassazione che intendeva promuovere azione disciplinare ai danni del dottor Lupacchini;

il procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, dottor Ferdinando Galli Fonseca, pur essendo parte in causa, comunicava al Consiglio superiore della magistratura che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini;

il dottor Lupacchini, nella sua discolta, confermava che gli elementi processuali in suo possesso non solo non lo esimevano, ma lo obbligavano a riferire nel mandato di cattura relativo all'uccisione dell'Abbruciati, dei collegamenti che il pericolosissimo esponente criminale aveva avuto prima di morire e che tra questi ultimi risultava una telefonata notturna di ben sei scatti tra la stanza del motel Agip di Assago occupata dall'Abbruciati e l'utenza telefonica dell'attuale procuratore generale presso la Cassazione;

la scheda del motel Agip, relativa alla conversazione telefonica interurbana del 22 aprile 1982, indicava, con estrema chiarezza, detta telefonata di sei scatti di teleselezione con il numero di utenza intestato al dottor Zucconi Galli Fonseca, senza che sul detto numero telefonico — 06.317.888 — vi potessero essere dubbi interpretativi sui primi o sugli ultimi numeri, così come sostenuto, senza fondamento, dal capo di incolpazione ai danni del dottor Lupacchini, redatto dal ministro Guardasigilli e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione;

la direzione centrale della polizia criminale, nella relazione del 12 febbraio 1993 su Abbruciati Danilo, aveva scritto che, al momento della sua uccisione a Milano, era risultato, fra gli altri, a lui collegato il numero telefonico 06.317.888 intestato a Zucconi Galli Fonseca dottor Ferdinando, (via Tacito 41, Roma);

il dottor Lupacchini, nella motivazione del mandato di cattura, non aveva neppure evidenziato il fatto (chiaramente risultante dalle schede telefoniche del mo-

tel Agip) che in data 22 aprile 1982 l'Abbruciati, poco prima di essere ucciso, aveva effettuato, con il numero del dottor Zucconi Galli Fonseca, una conversazione della durata di ben sei scatti teleselettivi ed invece, aveva dovuto, in ossequio a criteri di totale trasparenza, citare il collegamento tra l'Abbruciati e quel numero telefonico;

nella sentenza di assoluzione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a favore del dottor Lupacchini si evidenzia che «...sarebbe stato quindi estremamente grave o, comunque sospetto effettuare una selezione di numeri telefonici omettendo l'utenza 06-317888 »;

pertanto il dottor Lupacchini è stato assolto «... essendo rimasto chiaramente dimostrato che il medesimo non ha mancato ai doveri personali di correttezza, non si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui doveva godere, non ha compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario, né ha dimostrato, nell'esercizio specifico della sua funzione, leggerezza, superficialità o approssimazione »;

non appare corretto che il Guardasigilli abbia consentito che l'istruzione sommaria, nel procedimento disciplinare ai danni del dottor Lupacchini, fosse condotta dall'ufficio retto dal dottor Zucconi Galli Fonseca, parte interessata, questi, nella vicenda, soprattutto riguardo alla circostanza, non certo esemplare e comunque meritevole di adeguata spiegazione, di avere un elemento di spicco della criminalità organizzata romana come l'Abbruciati, effettuato una conversazione telefonica di ben sei scatti teleselettivi con l'utenza della abitazione privata dell'alto magistrato e ciò, prima che il malavitoso venisse ucciso;

la procura generale presso la Corte di Cassazione avrebbe dovuto, doverosamente, astenersi dal condurre l'istruzione sommaria ai danni del dottor Lupacchini;

il settimanale « Panorama » e i principali quotidiani hanno riportato la notizia che il procuratore generale dottor Zucconi

Galli Fonseca avrebbe esercitato pressioni sul Consiglio superiore della magistratura con ripetute richieste scritte affinché la sentenza di assoluzione pronunciata a favore del dottor Lupacchini venisse corretta da assenti errori materiali e venisse depurata dalle documentali ed oggettive circostanze sopra descritte, riguardanti la telefonata intercorsa tra il boss malavitoso Danilo Abbruciati e l'utenza telefonica del domicilio privato del medesimo procuratore generale;

se ciò fosse vero, l'inusitata procedura assunta dal procuratore generale nei confronti del Consiglio superiore della magistratura (del quale è componente di diritto) non sarebbe corretta, opportuna ed adeguata e potrebbe costituire un tentativo di indebita pressione nei confronti di un altissimo organo giudicante presso il quale, nella fattispecie, il procuratore generale svolge il doppio ruolo di organo requirente e di parte interessata —:

per quale motivo il Ministro di grazia e giustizia abbia ritenuto di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini nonostante la relazione dell'ispettorato del suo ministero avesse concluso la propria indagine rilevando la insussistenza di « elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare »;

sulla base di quali elementi il Ministro guardasigilli, rispondendo a precedenti interrogazioni parlamentari, abbia accusato il dottor Lupacchini di aver citato, nel testo del mandato di cattura, un numero telefonico nonostante avesse le prime cifre incomprensibili, senza riferire, invece, che quest'ultimo risultava perfettamente leggibile dalla scheda del motel Agip e rivelava la conversazione notturna tra l'Abbruciati e l'utenza telefonica intestata al dottor Zucconi Galli Fonseca;

se le oggettive, ineludibili e chiare motivazioni della sentenza assolutoria pronunciata dal Consiglio superiore della magistratura a favore del dottor Lupacchini non impongano l'apertura di una indagine

a tutto campo dal punto di vista disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura per conoscere le circostanze della conversazione telefonica intrattenuta il 22 aprile 1982 tra Danilo Abbruciati e l'utenza telefonica della residenza privata del dottor Zuconi Galli Fonseca, anche per dissolvere ogni ombra ed ogni possibile dubbio sulla trasparenza e linearità dei comportamenti e delle frequentazioni del più alto rappresentante della magistratura requirente;

se, inoltre, risulti che siano state esperite, da parte della magistratura, le necessarie indagini sulla vicenda;

se il procedimento disciplinare instaurato e coltivato nei confronti del dottor Otello Lupacchini non abbia, complessivamente, evidenziato un intento persecutorio nei confronti del magistrato romano ed un attentato alla sua autonomia ed indipendenza, al punto tale da richiedere una opportuna iniziativa del Consiglio superiore della magistratura, quale organo di tutela dei fondamentali valori della giurisdizione;

al di là del caso concreto, quali iniziative si intendano assumere, perché sia garantita la serenità e l'autonomia di giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e di tutti i magistrati giudicanti appartenenti all'ordine giudiziario, rispetto ai tentativi di condizionamento diretto o indiretto messi in atto dagli appartenenti alla magistratura requirente.

(2-01330) « Fragalà, Mancuso, Maiolo, Parenti, Cola, Lo Presti, Simeone ».

(30 luglio 1998).

(Sezione 2 – Svolgimento d'attività lavorative nel carcere di Volterra)

B) Interrogazione

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, statuisce che « negli istituti peni-

tenziari, secondo le esigenze di trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività comune »;

l'articolo 3 della Costituzione, al comma 2, stabilisce il principio di eguaglianza e dispone che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana »;

la pena deve tendere alla riabilitazione e al reinserimento del condannato, fornendo al condannato gli strumenti necessari alla propria riabilitazione e la capacità di reinserimento nel tessuto sociale;

Cosimo Affortunato, detenuto nel carcere di Volterra, la cui pena scadrà nel 2027, ha chiesto più volte il trasferimento in altro carcere ove sia possibile svolgere attività lavorativa, avendo anche la necessità di procurare mezzi di sostentamento alla propria famiglia. Le domande di trasferimento non hanno mai ricevuto risposta —:

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire l'adeguamento della struttura carceraria di Volterra alla normativa vigente in materia di svolgimento di attività lavorative all'interno degli istituti di detenzione;

se non ritenga opportuno sollecitare gli organi competenti dell'esame della domanda di trasferimento dell'Affortunato al fine di garantire al medesimo un trattamento penitenziario conforme alle funzioni rieducative e di reinserimento della pena, nonché la possibilità di provvedere al sostentamento familiare. (3-02232)

(21 aprile 1998).

(Sezione 3 – Iniziative normative per la tutela dei diritti della difesa)

C) Interrogazione

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato in un articolo dell'*Espresso* del 23 aprile 1998 a firma Di Nicola, gli avvocati di Michele Perruzza, manovale di Balsorano, condannato all'ergastolo dal tribunale dell'Aquila, stanno per presentare istanza di revisione del processo poiché in possesso, a loro dire, di importanti atti ed elementi nuovi che proverebbero l'innocenza del condannato e presenteranno altresì ricorso al procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila, dottor Bruno Tarquini, perché egli stesso rinunci a qualsiasi ulteriore attività inerente alle vicende processuali di Perruzza, e un'ulteriore istanza alla procura generale presso la Corte di Cassazione perché accolga l'eventuale ri-

chiesta di astensione del dottor Tarquini, trasferendo gli atti alla procura generale presso la Corte d'appello di Perugia;

lo stesso giudice Tarquini, chiamato, nel ruolo che oggi ricopre, ad esprimere un parere sulla richiesta di revisione, era stato colui che, nel 1992, come procuratore della Corte di Assise d'appello dell'Aquila, confermò l'ergastolo nei confronti dello stesso Perruzza —:

se non ritenga opportuno, anche alla luce di questo fatto, l'avvio di un'iniziativa legislativa volta a garantire il rispetto del principio generale che su un medesimo fatto non sia chiamata più di una volta la stessa persona a giudicare, onde evitare che non siano lesi i più elementari diritti della difesa, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sottoscritta dall'Italia e dalla Corte europea di Strasburgo. (3-02280)

(28 aprile 1998).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Viabilità nell'area vicentina)

FONGARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nonostante l'accordo del 1° agosto 1997, prima sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e poi da lui stesso disatteso, prevedesse la costruzione dell'autostrada pedemontana nel tratto Montebello-Spresiano, per complessivi 100 chilometri, il Governo è intenzionato ora a non realizzare l'intera opera limitandosi a costruire solo il tratto Bassano-Spresiano;

la conseguenza della mancata realizzazione del tratto vicentino è che le strade statali di questa provincia (S.S. 349, 346 e 246) rimarranno letteralmente intasate dal traffico con gravissime conseguenze per le attività produttive, per la cittadinanza e per la sicurezza stradale;

il Governo, sottovalutando la gravità della situazione, ha affermato che questa viabilità verrà risolta in futuro mediante un adeguamento delle strade statali ed in particolare della S.S. 246;

la cittadinanza attende da trent'anni una risposta del Governo nel suo complesso al grave problema della viabilità che, essendo un problema intersettoriale, necessita di un forte potere di impulso e di coordinamento —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, a nome dell'intero Governo, ritenga di assumere un impegno preciso in rela-

zione ai tempi di realizzazione delle opere ed alle relative forme di finanziamento.

(3-02900)

(29 settembre 1998)

(Sezione 2 – Attacco al motopeschereccio Orchidea di Mazara del Vallo – I)

PAGANO, ACIERNO e GRILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

forse perché intimorito dalla potenza mostrata a suo tempo dagli Stati Uniti, parrebbe che Gheddafi questa volta abbia scelto il nostro Paese per avviare una nuova guerra del golfo, la « guerra del golfo della Sirte », con l'attacco avvenuto tra il 24 e 25 settembre 1998 al peschereccio di Mazara del Vallo « Orchidea G » da parte di una motovedetta libica;

si è trattato, infatti, non di un incidente, ma di un attacco, di un triplice attacco: attacco ad un principio di diritto, perché è stata colpita una inerme imbarcazione mentre si trovava a trenta miglia dalla costa libica, dunque ben al di là del limite di dodici miglia stabilito dalla convenzione del 1982; attacco alla buona, secondo gli interroganti forse troppo buona, volontà del nostro Paese di venire incontro alle esigenze del governo di Tripoli, il quale predica bene, inneggiando alla cooperazione e alla pace, ma razzola male, allorché manifesta un impegno generico ad evitare il ripetersi di episodi del genere; attacco, soprattutto, alla vita, a quella di

Rosario Margiotta, direttore di macchina cinquantaduenne, padre di tre figli, vittima di quella notte d'inferno nel golfo della Sirte;

gli interroganti sperano che il fuoco divampato sull'« Orchidea » « bruci » sulla pelle del Governo più di quanto esso non bruci su quella dei familiari del povero Margiotta, dal momento che tragedie simili si ripetono da troppo tempo senza che mai si sia riusciti a porre freno all'arroganza dei paesi rivieraschi del Mediterraneo;

l'angoscia e la paura stanno stritolando le speranze di vita e di riscatto del popolo del mare di Sicilia;

in assenza di risultati concreti e immediati, è possibile, anche se ovviamente tutt'altro che auspicabile, che nella mente dei più l'ottimismo della ragion di Stato ceda il posto all'esasperazione dell'animo —:

quali azioni intenda attuare il Governo per risolvere e garantire in via definitiva la sicurezza dei pescatori siciliani dai continui attacchi da parte di alcuni paesi rivieraschi del Mediterraneo.

(3-02901)

(29 settembre 1998)

(Sezione 3 — Normativa per la difesa del suolo)

CREMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

frequentemente in quest'aula ci siamo interrogati sulla ineluttabilità di avvenimenti all'apparenza provocati da calamità naturali quali alluvioni e terremoti, ma il cui costo in vittime e danaro era ingigantito da una cattiva gestione del territorio;

in questo contesto ci era parso utile sollevare il problema posto dall'attuazione dell'articolo 31 del nuovo codice della strada che prevede, a carico del proprietario pubblico o privato di un suolo che si

trovi a monte o a valle di una strada, la realizzazione delle necessarie opere di mantenimento, onde evitare franamenti o scoscendimenti del corpo stradale stesso;

il disegno di legge, presentato da sei ministri di questo Governo, concernente « Disposizioni integrative e correttive del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » non modifica sostanzialmente l'onere previsto per i proprietari suddetti, sia pubblici che privati, e, malgrado questi siano solo eventualmente consultati al momento della costruzione, l'ente costruttore interviene con opere di sostegno solo nel corso della costruzione stessa, per poi trasferire l'onere del mantenimento al proprietario del fondo —:

se il Governo non ritenga opportuno adottare nel merito dello specifico problema, ma anche più in generale, una normazione che tenga finalmente conto della varietà del nostro territorio e delle discutibili scelte finora adottate nel gestirlo, onde non scaricare sul singolo cittadino o sulla singola amministrazione locale il peso di quanto deciso altrove e frequentemente contro il suo parere.

(3-02902)

(29 settembre 1998)

(Sezione 4 — Attacco al motopeschereccio Orchidea di Mazara del Vallo — II)

RALLO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, premesso che:

nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre 1998 il motopeschereccio italiano « Orchidea » è stato speronato e fatto oggetto di raffiche di mitra nel canale di Sicilia da una motovedetta libica;

il gravissimo atto intimidatorio ha provocato la morte del marittimo Rosario

Margiotta, vittima di quello che da più parti è stato definito un premeditato atto di guerra;

la vicenda appare ancor più inquietante ove si consideri l'apporto fornito dal nostro paese alle iniziative volte a rompere l'isolamento politico e commerciale della Libia —:

se il Governo abbia accertato la dinamica del tragico episodio;

quali iniziative si intendano adottare al fine di assicurare un'adeguata protezione ai marittimi italiani impegnati in attività di pesca nel canale di Sicilia e, in generale, nel bacino del Mediterraneo.

(3-02903)

(29 settembre 1998)

(Sezione 5 — Iniziative per il Kosovo)

RIVOLTA e NICCOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione nel Kosovo assume — anche per l'avvicinarsi dell'inverno — caratteristiche sempre più drammatiche, tali da rendere urgente un intervento internazionale a tutela della vita e dei diritti delle popolazioni locali —:

quali interventi urgenti il Governo ritenga opportuno assumere, d'intesa con gli altri partner europei, anche in ottemperanza a risoluzioni già approvate dalle Nazioni Unite, al fine di evitare una annunciata catastrofe.

(3-02904)

(29 settembre 1998)

(Sezione 6 — Attacco al motopeschereccio Orchidea di Mazara del Vallo — III)

GIACALONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 25 settembre 1998, alle ore una circa, ancora una volta un motopesca di

Mazara del Vallo è stato attaccato in acque internazionali senza alcuna plausibile giustificazione da una motovedetta libica e da questa speronato con conseguente danneggiamento dello stesso e morte di uno dei dieci membri dell'equipaggio;

considerato che tale atto di aggressione così drammaticamente esitato segue ad altri innumerevoli ed ormai non più tollerabili atti di pirateria condotti dalle gendarmerie di porto e marine militari di paesi nordafricani a noi dirimpettai nei confronti di motopesca ed equipaggi italiani e rivela pertanto un grave limite nelle trattative diplomatiche in corso tra i governi dei rispettivi paesi tesi a definire i codici di comportamento in mare —:

quali proteste siano state elevate dal Governo italiano nei confronti di quello libico e quali garanzie siano state richieste affinché episodi di tale ferocia non abbiano più a ripetersi; in che modo si intenda presidiare tale tormentato tratto di mare al fine di assicurare serene condizioni di pesca e prevenire ulteriori drammatiche e ingiustificate aggressioni e quale forma di solidarietà intenda attuare il Governo a conforto dei familiari del marittimo deceduto nonché dei rimanenti membri dell'equipaggio e dell'armamento vittime dell'aggressione.

(3-02905)

(29 settembre 1998)

(Sezione 7 — Omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin)

FOLENA e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 20 marzo 1994 sono stati assassinati a Mogadiscio Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;

le circostanze di questo omicidio, come ampiamente documentato, configurano un omicidio programmato, e non certo un atto casuale di banditismo;

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin erano appena rientrati da un viaggio nel nord della Somalia in cui erano venuti a conoscenza di traffici illeciti che chiamavano in causa una società italo-somala nata con gli interventi della cooperazione italiana;

della questione si è occupata, nella XII legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione;

nel corso di quest'indagine è emerso, come anche ripetutamente denunciato dai genitori di Ilaria Alpi e da alcuni giornalisti, che sono state fornite dalle autorità militari versioni contraddittorie o apertamente infondate, e che non sono stati riconsegnati alle famiglie degli assassinati materiali di documentazione di cui è stata verificata l'esistenza nelle ore successive all'omicidio;

lo scorso 21 settembre 1998 il giudice per le indagini preliminari ha rinviato a giudizio su richiesta del pubblico ministero un cittadino somalo, e a gennaio si aprirà il relativo processo —:

quali iniziative il Governo abbia assunto e intenda assumere affinché sia fatta piena luce su questo omicidio, assicurando la massima trasparenza e fornendo all'autorità giudiziaria e alle parti tutti gli elementi che possono contribuire a tale obiettivo. (3-02906)

(29 settembre 1998)

(Sezione 8 — Attacco al motopeschereccio Orchidea di Mazara del Vallo — IV)

MANGIACAVALLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'episodio che ha condotto allo spegnimento, da parte di una motovedetta

libica, del peschereccio italiano « Orchidea », conclusosi con la tragica morte del signor Rosario Margiotta, direttore di macchine, ha riproposto in termini drammatici il contenzioso sulle acque territoriali con i paesi del nord Africa;

questo tragico incidente pone con forza la necessità di concludere, al più presto, un accordo globale sulla pesca nel Mediterraneo con tutti i Paesi interessati, a garanzia del lavoro e della sicurezza dei nostri pescatori;

il racconto fatto dai superstiti e la dolorosa scomparsa del capo macchine dell'Orchidea rendono ancora più urgente arrivare a determinare certezze per i nostri lavoratori del mare, anche per restituire serenità ai familiari che attendono ogni volta, con ansia giustificata, il ritorno dei loro uomini dal mare;

le scuse ufficiali di Tripoli, tramite il suo sottosegretario agli esteri per gli affari europei, non possono ritenersi, da sole, sufficienti ed è necessario che vi sia una rapida e congiunta commissione d'inchiesta che chiarisca nei minimi particolari tutte le responsabilità e le dinamiche di quanto successo —:

quali siano i risultati raggiunti, sino a questo momento, dalle indagini svolte su questa tragedia che ha colpito tutti i pescatori di Mazara del Vallo e quali le linee guida che si sono percorse e che si intendono continuare a percorrere per definire, con i paesi del nord Africa, un accordo globale sulla pesca nelle acque internazionali, affinché non abbiano più a ripetersi simili disgrazie che si abbattano su una situazione, quella di Mazara del Vallo, che ha già tante, come è noto, difficoltà economiche da superare.

(3-02907)

(29 settembre 1998)

*PROPOSTE DI LEGGE: S. 104-156-1070-1164-2177-2363
— SENATORI DANIELE GALDI ED ALTRI: NORME PER
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (APPROVATA, IN
UN TESTO UNIFICATO, DELLA XI COMMISSIONE DEL
SENATO) (4110); BOLOGNESI ED ALTRI: NORME SUL
COLLOCAMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISA-
BILI (80); CALDEROLI E MICHIELON: NUOVE NORME
PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (91); PORCU:
NORME PER GARANTIRE IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI (1431); BATTAGLIA ED ALTRI: NORME SUL-
L'INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE HAN-
DICAPATE (3585)*

(A.C. 4110 - sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE

ART. 3.

(Criteri di computo della quota di riserva).

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n.300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale possono essere computati, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malattia, nella quota di riserva di cui all'articolo 2. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione

del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 5, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e successive modificazioni, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n.248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortuni o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 2 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertati in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

3. 30. La Commissione.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale, aggiungere la seguente: non.

* 3. 10. Gardiol.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale, aggiungere la seguente: non.

* 3. 11. Cordoni, Stanisci, Gasperoni, Scrivani, Strambi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale, aggiungere la seguente: non.

* 3. 12. Porcu.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale, aggiungere la seguente: non.

* 3. 13. Battaglia, Giacco.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o prodotta la malattia aggiungere le seguenti: qualora l'azienda stessa abbia ottemperato alle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro di cui

al decreto legislativo n. 626/1994 come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996.

3. 17. Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

(A.C. 4110 — sezione 2)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n.482, e successive modificazioni;

b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n.466;

c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n.763;

d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.79;

e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638;

f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n.302.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **20. 1.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **20. 2.** Pampo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

20. 3. Pampo.

(A.C. 4110 — sezione 3)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4, commi 1 e 3, 5, 8, comma 6, secondo periodo, 12, comma 8, e 18 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 14, entrano in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

21. 1 Battaglia, Giacco.

(A.C. 4110 - sezione 4)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che l'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, individua i soggetti ai quali non può essere rilasciata, né convalidata la patente nautica e che lo stesso articolo penalizza fortemente i soggetti portatori di handicap, in quanto si pone in contrasto sia con la legislazione europea che con quella nazionale, la quale è invece volta a favorire l'integrazione sociale e l'indipendenza dei soggetti disabili;

paradossalmente il soggetto portatore di handicap può ottenere la patente di guida e quindi circolare sulle strade, certamente meno sicure e più trafficate dei mari e dei laghi, mentre non può ottenere la patente nautica;

impegna il Governo

ad intervenire affinché venga modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, allo scopo di eliminare quelle disposizioni discriminanti e soprattutto al fine di avvicinare i soggetti portatori di handicap alla navigazione, la cui pratica può servire come terapia riabilitativa.

9/4110/1 Chincarini, Alborghetti, Ciapucci, Fongaro, Michielon.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

considerato che l'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, delegava il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, termine differito al 30 aprile 1997 dalla legge 8 agosto 1996, n. 417, uno o più decreti atti al complessivo riassetto del regime di riconoscimento e concessione delle prestazioni previdenziali di inabilità ed invalidità;

preso atto che il Governo, con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, ha dato attuazione alla sola lettera d), del comma 3, articolo 3, della legge di riforma del sistema pensionistico, e non già a tutti i principi e criteri direttivi in esso riportati;

valutata l'importanza di contrastare il fenomeno dei falsi invalidi non solo attraverso il potenziamento dei meccanismi di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale di inabilità ed invalidità, ma anche e soprattutto mediante un'armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e delle procedure di erogazione e di revisione dei trattamenti, disciplinando gli interventi in base alla differente gravità dell'handicap;

impegna il Governo

ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti di propria competenza diretti a disciplinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di inabilità ed invalidità.

9/4110/2 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

preso atto dell'insufficienza dei finanziamenti stanziati all'articolo 12 per il triennio 1998-2000 per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge;

impegna il Governo

ad aumentare in modo consistente, in occasione della prossima legge finanziaria lo stanziamento per il triennio 2000-2002 al fine di permettere al disegno di legge sopra citato di avere la massima efficacia nella sua applicazione.

9/4110/3 (nuova formulazione) Grugnetti, Michielon, Cordoni, Strambi, Acierno, Polizzi, Gazzara, Gardiol.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premessi che:

le persone con disabilità ottengono generalmente un posto di lavoro in età avanzata e dopo un lungo periodo di riabilitazione e di riqualificazione professionale;

quando la disabilità è medio-grave l'attività lavorativa protratta per anni e l'elevarsi dell'età portano generalmente ad un maggiore affaticamento e logoramento delle condizioni psicofisiche rispetto agli altri lavoratori, tale da assimilare tale condizione a quella dei lavori usuranti;

assicurare un maggiore *turn over* può dare la possibilità di liberare posti di lavoro ed aumentare le opportunità di occupazione per altri lavoratori disabili;

già per i lavoratori ciechi si prevede l'abbuono di un anno ogni cinque per la maturazione dell'età pensionabile;

impegna il Governo

nell'ambito delle disposizioni allo studio sui lavori usuranti a considerare anche la condizione dei lavoratori con disabilità medio-grave.

9/4110/4 Battaglia, Giannotti, Mangiacavallo, Massidda, Maura Cossutta, Gasperoni, Giardiello, Caccavari, Giacco, Penna, Giacalone, Carli, Olivo, Gatto, Porcu.

La Camera,

premessi che:

la nuova legge sul collocamento dei disabili si fonda sul principio del collocamento mirato;

a tal fine risulta inadeguato il sistema di valutazione dell'invalidità attualmente vigente che fa riferimento alla percentualizzazione delle carenze più che alla valutazione dinamica delle potenzialità del lavoratore disabile;

ciò rende più difficile tanto l'individuazione dei più opportuni percorsi formativi e riabilitativi, quanto l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

già la legge 335 del 1993 e la legge finanziaria per il 1998 impegnavano il Governo a procedere alla revisione dei criteri di riconoscimento dell'invalidità e ad uniformare altresì modalità e criteri per le diverse categorie;

impegna il Governo

a procedere rapidamente alla individuazione dei nuovi criteri di riconoscimento dell'invalidità.

9/4110/5 Gatto, Battaglia, Giacco, Massidda, Penna, Giacalone, Olivo, Carli, Mangiacavallo, Nardone, Giardiello, Gasperoni, Giannotti, Porcu, Maura Cossutta, Duca, Caccavari.

La Camera,

impegna il Governo

a dare applicazione al disposto del secondo comma dell'articolo 15 in fase di prima applicazione della legge, in modo che le pubbliche amministrazioni procedano all'assunzione dei disabili risultati idonei nei concorsi pubblici, anche se non versano in stato di disoccupazione, in tutti i casi in cui le procedure concorsuali siano tuttora aperte; nonché, ove non sia diversamente previsto dal bando, nei casi in cui l'applicazione della riserva a favore degli idonei disabili che non versano in stato di disoccupazione sia stata e sia tuttora oggetto di contestazione non definitiva con sentenza passata in giudicato e ciò senza pregiudizio per le posizioni costituite, applicando in tal senso il disposto finale del precedente comma che ne vuole l'applicazione anche oltre il limite dei posti riservati nel concorso.

9/4110/6 Giacco, Battaglia, Gatto, Porcu, Maura Cossutta, Giannotti, Gasperoni, Caccavari, Carli.

La Camera,

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di estendere il campo di applicazione della legge 29.03.1985, n. 113 a qualifiche equipollenti, onde compensare la diminuzione dei posti di lavoro di centralinista dovuta all'automazione dei sistemi telefonici.

9/4110/7 Cordonì, Delbono, Strambi, Brunale, Michielon, Acierno, Gazzara.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

preso atto che ricerche recentemente effettuate hanno dimostrato la grande potenzialità di iniziative dirette all'inserimento professionale dei ciechi ed ipovedenti nei settori produttivi e dei servizi caratterizzati da alto impiego delle tecnologie informatiche; preso atto che l'*handicap* sensoriale-visivo è suscettibile di essere quasi interamente rimosso come ostacolo nel campo della lettura e della scrittura, qualora si disponga di strumenti in grado di consentire completa autonomia, e cioè *computer* dotati di periferica (*display braille* e/o sintetizzatore di voce) e stampante *braille*;

preso atto che le norme emanate nel corso degli anni '90 sollecitano tutte le articolazioni della pubblica amministrazione a creare procedure e sistemi di maggiore informazione e relazione con gli utenti dei servizi;

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito

gruppo di riflessione teso ad integrare le potenzialità della legge n. 113 del 29 marzo 1985 al fine di favorire ulteriori percorsi di qualificazione professionale per i ciechi e, d'intesa con le regioni e la conferenza unificata, studiare piani di sostegno all'inserimento occupazionale dei privi di vista nell'ambito degli uffici territoriali della pubblica amministrazione.

9/4110/8. Saonara.

La Camera dei Deputati,

esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

impegna il Governo

ad intervenire affinché l'Inail provveda — anche d'intesa con Univesità e istituzioni accreditate — a rafforzare iniziative tese alla riabilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel mondo professionale ed il loro pieno recupero sociale destinando i fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui all'articolo 197 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alle finalità predette nonché alla creazione di centri specializzati per la produzione di ricerche nel campo dell'ergonomia, sulla eziologia e cura delle malattie professionali sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

9/4110/9 Bastianoni, Saia, Saonara, Pistone.

**PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INDENNITÀ DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI
STATO NON PARLAMENTARI (4836)**

(A.C. 4836 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a decorrere dall'inizio della quattordicesima legislatura.

1. 2. Volontè, Marinacci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

1. 1. Volontè, Marinacci.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La disposizione si applica limitatamente alla differenza tra l'indennità prevista e i trattamenti di pensione o dell'assegno vitalizio in godimento per coloro che già percepiscono trattamenti pensionistici o assegni vitalizi comunque denominati:

Conseguentemente ridurre di pari importo gli importi previsti all'articolo 2, comma 1.

1. 4. Volontè, Marinacci.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 3. Volontè, Marinacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il ministro o sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

1. 5. La Commissione.

(A.C. 4836 — sezione 2)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1998 ed in lire 4494 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4836 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 4836 — sezione 4)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari;

preso atto che l'articolo 1 dello stesso provvedimento prevede il cumulo delle indennità tra la indennità spettante ai membri del Parlamento con il trattamento stipendiale loro spettante per la funzione di membro del Governo;

considerato che ai sindaci eletti alla carica di parlamentare viene, allo stato, impedito il cumulo della indennità parlamentare con quella relativa alla carica elettiva nell'ente locale determinando una grave sperequazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimuovere urgentemente tale sperequazione presentando al Parlamento una relazione tecnica sui costi di tale modifica legislativa al fine di consentire al Parlamento di valutarne pienamente gli effetti nell'ambito dei provvedimenti di riordino in discussione sull'ordinamento degli enti locali.

9/4836/1 Marinacci, Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

**DISEGNI DI LEGGE: S. 1497; S. 1498; S. 1499; S. 1500 —
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RICOSTITUZIONE
DELLE RISORSE DI ORGANISMI FINANZIARI INTER-
NAZIONALI MULTILATERALI (APPROVATI DALLA III
COMMISSIONE DEL SENATO) (3343-3344-3345-3346).**

(A.C. 3343 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.

3. È altresì autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, così articolato:

a) dollari USA 5.175.750, quale *basic contribution*, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;

b) dollari USA 38.805.760, quale *supplemental contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;

c) dollari USA 2.083.333, quale *special contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.

(A.C. 3343 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari rispettivamente a lire 61.564.022.000 per l'anno 1997, lire 30.782.011.000 per l'anno 1998, lire 27.898.849.000 per l'anno 1999 e lire 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 3343 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 4 ottobre 1966, n. 907.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari 5.790.480 da versare in 3 rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

(A.C. 3343 — sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 3343 — sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 8.390.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in 3 rate di lire 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni 1998, 1999 e 2000.

(A.C. 3343 — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a lire 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 3343 — sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 119.853.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (GEF-1) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n.114.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di lire 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di lire 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

(A.C. 3343 — sezione 8)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari a lire 79.902.000.000 per l'anno 1997 e lire 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 3343 — sezione 9)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

1. Le somme di cui agli articoli 1, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dai medesimi articoli 1, 5 e 7 della presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6 e 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUS-SOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443/A; NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI; MARTELLI, SALVATO BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATO DAL SENATO); BOBO; SAIA ED ALTRI; MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-4135-4186)

(A.C. 646 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regola le attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti.

2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità

tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: sia stata accertata la morte aggiungere la seguente: cerebrale.

*1. 1. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: sia accertata la morte aggiungere la seguente: cerebrale.

*1. 7. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delle Vedove, Tosolini.

Al comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 1993 n. 578 aggiungere le seguenti: e Decreto Ministeriale 582 del 22 agosto 1994.

1. 2. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti con le seguenti: e regolamenta le attività di prelievo di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

1. 8. Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di tessuti.

Conseguentemente sopprimere le suddette parole ovunque ricorrano.

1. 3. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini traumatizzati cranici o con lesioni cerebrali, l'applicazione delle terapie innovative disponibili che i progressi della scienza internazionale mettono loro a disposizione.

1. 4. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi, la trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Garantisce le pari opportunità tra i malati praticando sui malati ventilati quelle terapie innovative che i progressi della scienza internazionale mettono a disposizione per salvare la vita ai traumatizzati cranici e di coloro che hanno lesioni cerebrali.

1. 10. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi, la trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

1. 9. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale con le seguenti: sono fra gli obiettivi sanitari, incluse le terapie alternative ed interventi di prevenzione primaria, del Servizio Sanitario Nazionale.

1. 5. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le attività di prelievo, espianto e trapianto di tessuti ed organi avvengono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce la trasparenza documentata della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì a tutti i cittadini traumatizzati cranici o affetti da lesioni cerebrali e da analoghe patologie cerebrali e potenziali donatori d'organo, l'applicazione di tutte le terapie innovative che i progressi della scienza mettono a loro disposizione.

1. 6. Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Tosolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il protocollo del procedimento che disciplina la esecuzione dei trapianti deve essere sottoposto alla preventiva approvazione delle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato.

1. 11. Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Possono e devono essere prelevati, espianati e trapiantati solamente tessuti e organi sani, appartenenti a soggetti umani sani.

2. Non possono essere prelevati, espianati e trapiantati tessuti e organi di dona-

tori che in vita siano stati riconosciuti e diagnosticati come portatori di malattie infettive e tumorali di qualsiasi tipo.

3. Non possono essere prelevati ed espianati a fini di trapianto, tessuti e organi di donatori riconosciuti o dichiarati tossicodipendenti.

1. 03. Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu.